



COPIA

DELIBERAZIONE N. **28** /2020

COMUNE DI SILVANO D'ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello:

Consiglieri	Presenti/Assenti	Consiglieri	Presenti/Assenti
1 - COCO GIUSEPPE	P	7 - RAVERA ROSSANA	P
2 - BOARINI CHIARA	P	8 - ROBBIANO ANTONELLA	P
3 - LEVA MARIA GRAZIA	P	9 - ALBANI IGOR	P
4 - OTTRIA ALBERTO	P	10 - MONTALDO STEFANO	P
5 - BISIO MARCO	P	11 - BISIO SASHA	P
6 - ROBBIANO PAOLO	P		

TOTALE PRESENTI: N. 11

TOTALE ASSENTI: N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sig. Giuseppe Coco, ai sensi dell'art. 39 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000), il Segretario comunale Gian Franco Ferraris.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
- il Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000).

Il Sindaco illustra l'argomento. La tariffa puntuale (o tariffa corrispettiva), come è noto, si compone di una parte fissa e di una parte variabile. Per le utenze domestiche la parte fissa è calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare, mentre la parte variabile è calcolata in base al numero di svuotamenti effettivi del contenitore grigio del rifiuto secco residuo, che nell'arco di un anno non possono essere inferiori ad un numero minimo. Gli svuotamenti minimi vengono addebitati all'utente anche nel caso in cui non dovesse usufruirne.

Il Comune di Silvano d'Orba, sulla scia di quanto deliberato da altri enti, ha ritenuto di modificare il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 06/03/2019, al fine di disciplinare in maniera più dettagliata le eventuali agevolazioni a favore di soggetti indigenti.

In particolare è stato modificato l'art. 13 con l'aggiunta di un comma (comma 5), che prevede riduzioni tariffarie per locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibite ad uso stagionale e non continuativo. Inoltre è stato soppresso il secondo capoverso dell'art. 14, comma 1.

Le agevolazioni, conclude il Sindaco, non riguardano la parte variabile, anche per non derogare al principio ispiratore del nuovo sistema di raccolta, secondo cui "chi inquina paga".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Silvano d'Orba il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Silvano d'Orba;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019:

- è stata istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa corrispettivo è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 06/03/2019;

- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Silvano d'Orba, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 06/03/2019;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19/05/2020, n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Valutato di apportare modifiche al Regolamento per l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2019, aggiungendo nell'art. 13 un ultimo comma che prevede l'applicazione della tariffa in misura ridotta nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ed eliminando nell'art. 14, comma 1, la previsione che nel caso di applicazione di agevolazioni socio assistenziali per le utenze domestiche, il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato per la parte variabile ed emette la fattura nei confronti del Comune per l'importo dovuto dall'utente per la parte fissa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti n. 16 del 28/09/2020, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di cui sopra, con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti n. 11
- voti favorevoli n. 8
- astenuti n. 3 (consigliere Igor Albani, Sasha Bisio, Stefano Montaldo)
- voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Di modificare il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2019, come segue:

- all'art. 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell'anno solare e del 30% se l'immobile è utilizzato per non più di 240 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza.

- all'art. 14, nel comma 1, è soppresso il secondo capoverso che recita "In questi casi il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato per la parte variabile ed emette la fattura nei confronti del Comune per l'importo dovuto dall'utente per la parte fissa."

2. Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate nel precedente punto 1 il testo degli articoli 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2019, è quello risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3. Di dare atto che le modifiche del Regolamento approvate con la presente deliberazione hanno efficacia dal 01/01/2020

4. Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Infine il Consiglio Comunale, con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- ✓ Presenti n. 11
- ✓ Favorevoli n. 8
- ✓ Astenuti n. 3 (Igor ALBANI, Sasha BISIO, Stefano MONTALDO)
- ✓ Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 28 DEL 30.09.2020 AVENTE AD OGGETTO *MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI*

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI
F.to Dott. Edilio RICCARDINI**

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gian Franco FERRARIS**

D.LGS. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Carla GUINERI**

COMUNE DI SILVANO D'ORBA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani

...OMISSIS...

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui tale richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, possono richiedere l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella effettiva ai fini del calcolo della quota fissa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione.
5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell'anno solare e del 30% se l'immobile è utilizzato per non più di 240 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato deve presentare apposita

dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza.

Art. 14 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della parte fissa della Tariffa ad utenze domestiche.
2. Alle utenze in particolari situazioni di disagio sanitario di cui al precedente art. 9, lettera b) che abbiano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al limite stabilito dal Comune, ove il Comune di residenza abbia deliberato la copertura della relativa spesa.
3. E' facoltà dei Comuni concedere delle agevolazioni tariffarie sia allo scopo di incentivare alcuni comportamenti virtuosi (ad esempio conferimento presso i Centri di Raccolta di ingombranti, RAEE, e rifiuti pericolosi), sia per sostenere alcune situazioni di produzione anomala al di fuori dalla volontà ed dal controllo delle utenze domestiche (disagio sanitario o presenza bambini di età inferiore a 2 anni e 6 mesi). A tale scopo il Gestore (sentite le richieste dei Comuni) inserirà nel piano economico finanziario, un fondo il cui importo sarà calcolato in base al tipo di agevolazioni e al numero di utenze che si prevede possano utilizzarle. Il Gestore, a seguito dell'approvazione dei Piani economici finanziari da parte del Titolare del Servizio, applicherà tali agevolazioni agli abitanti dei Comuni interessati. Nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Gestore provvederà a conguagliare l'importo delle agevolazioni concesse e a confrontarle con l'importo del fondo previsto. Eventuali differenze verranno riparametrate ed inserite nel PEF dell'anno seguente.

...OMISSIS...

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Coco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 07.10.2020 per rimanervi per trenta giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 06.11.2020.
Dalla Residenza Comunale, li 07.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.09.2020,
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Silvano d'Orba, Addì 07.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gian Franco Ferraris





COPIA

DELIBERAZIONE N. 29 /2020

COMUNE DI SILVANO D'ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello:

Consiglieri	Presenti/Assenti	Consiglieri	Presenti/Assenti
1 - COCO GIUSEPPE	P	7 - RAVERA ROSSANA	P
2 - BOARINI CHIARA	P	8 - ROBBIANO ANTONELLA	P
3 - LEVA MARIA GRAZIA	P	9 - ALBANI IGOR	P
4 - OTTRIA ALBERTO	P	10 - MONTALDO STEFANO	P
5 - BISIO MARCO	P	11 - BISIO SASHA	P
6 - ROBBIANO PAOLO	P		

TOTALE PRESENTI: N. 11
TOTALE ASSENTI: N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sig. Giuseppe Coco, ai sensi dell'art. 39 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000), il Segretario comunale Gian Franco Ferraris.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso pare favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
- il Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000).

Finanziario) da approvare entro il 30/09/2020. Nonostante i tempi ristretti, l'Amministrazione Comunale, a seguito di un'attenta valutazione, ha potuto riscontrare che gli esercizi commerciali, in particolare bar e ristoranti, già messi a dura prova dall'emergenza epidemiologica, scontano coefficienti troppo penalizzanti. Si è pertanto ritenuto di approvare il Piano Economico Finanziario nel suo insieme, ma di abbassare lievemente i coefficienti previsti per calcolare la quota fissa a carico di bar e ristoranti.

Poiché il gettito globale non può subire variazioni, ne consegue che le tariffe a carico di altre categorie di utenti subiranno un lieve incremento, trattandosi di un meccanismo di compensazione. La rimodulazione consentirà tuttavia di arrivare ad una situazione di maggiore equilibrio e di maggiore equità.

L'approvazione del PEF, prosegue il Sindaco, non sgombera il campo dalle perplessità nei confronti di ECONET S.r.l. Il servizio di raccolta indifferenziata funziona e i risultati raggiunti in termini di percentuale di raccolta differenziata sono lusinghieri. Tuttavia i costi di gestione sono molto elevati, gli investimenti imponenti, e si temono ricadute negative per gli anni a venire, tanto più che all'orizzonte già si profilano soluzioni tecnologiche innovative nel campo dello smaltimento dei rifiuti.

Le preoccupazioni del Sindaco sono condivise dal consigliere Igor Albani, il quale evidenzia la mancanza di un piano innovativo in grado di effettuare meglio la raccolta differenziata, ad esempio distribuendo nei comuni centri di raccolta per elettronica o elettrodomestici e oli esausti domestici che dovrebbero portare introiti per il loro recupero. Altro problema è legato alle tariffe, che dovrebbero tenere conto delle realtà locali, tra loro differenti, e conseguentemente favorire i servizi commerciali ubicati nelle zone periferiche o in comuni poco popolati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Silvano d'Orba il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Silvano d'Orba;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2019, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2020, il Comune di Silvano d'Orba ha approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- che la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti*

urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

- che, in coerenza con tale previsione normativa, la legge regionale Piemonte n. 24/2002, agli articoli 9 e 11, aveva previsto:
 - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
 - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori;
- e che tali previsioni sono state successivamente confermate dalla legge regionale Piemonte n. 1/2018;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2020:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 06/03/2019, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 30/09/2020, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Silvano d'Orba, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19/05/2020, n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443/2019 che, tra l'altro, all'art. 6 disciplina la procedura prevedendo che:

- il gestore del servizio provvede a predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 (MTR), corredato da una Relazione illustrativa ed una dichiarazione di veridicità;
- l'ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti provvede alla validazione del PEF;
- ARERA ha il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Silvano d'Orba le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali vigenti sopra riportate;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2020 e visti in particolare il Titolo III *"Modalità di applicazione della tariffa corrispettiva"* e l'art. 30 *"Disposizioni transitorie e finali"*;

Preso atto:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), come da documentazione trasmessa dal Consorzio CSR con note Prof. 4001, 4008, 4009 in data 17/09/2020, per l'anno 2020 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1

Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Silvano d'Orba, presentato dal gestore Econet S.r.l., secondo le risultanze della Relazione di validazione posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.l. con sede in Zola Predosa (Bo) per conto del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 16/09/2020 ha approvato il PEF;

- delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo, di cui fa parte il Comune di Silvano d'Orba, presentato dal gestore Econet S.r.l.

Visto che la Società Econet S.r.l., con note Prot. 4016 del 18/09/2020 e Prot. 4101 del 25/09/2020, ha provveduto a trasmettere relativamente all'anno 2020 il Piano Economico Finanziario (PEF) Ambito 1, la Relazione di accompagnamento e le Tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di cui sopra, con votazione resa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| - presenti | n. 11 | |
| - voti favorevoli | n. 8 | |
| - voti contrari | | n. 3 (consiglieri Igor Albani, Sasha Bisio, Stefano Montaldo) |
| - astenuti | n. 0 | |

DELIBERA

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Silvano d'Orba, per l'anno 2020, redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento e della Relazione di validazione, costituenti Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Silvano d'Orba - anno 2020, corredate di addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie, riportate in Allegato B parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2020 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- che la determinazione dei coefficienti Ka e Kc, per la determinazione della quota fissa delle tariffe, è stabilita per l'anno 2020 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2020 in €/Kg. 1,02, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che per l'anno 2020 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,135 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Silvano d'Orba, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Copia della presente deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Infine il Consiglio Comunale, con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- ✓ Presenti n. 11
- ✓ Favorevoli n. 8
- ✓ Astenuti n. 3 (Igor ALBANI, Sasha BISIO, Stefano MONTALDO)
- ✓ Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 29
DEL 30.09.2020 AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI
F.to Dott. Edilio RICCARDINI**

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gian Franco FERRARIS**

D.LGS. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Carla GUINERI**

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Coco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 07.10.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 22.10.2020
Dalla Residenza Comunale, li 07.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.09.2020,
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Silvano d'Orba, Addì 07.10.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Gian Franco Ferraris